

DELIBERAZIONE N. 178 DEL 6 FEBBRAIO 2009

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
- Fondazione "Polis" per le Politiche integrate di Sicurezza. Ratifica Statuto.**

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 2352 del 29.12.2007 la Giunta Regionale ha promosso la costituzione della Fondazione denominata "Poli.s." con l'obiettivo di sviluppare un polo di riferimento per la promozione e sperimentazione di nuove tipologie d'intervento nei diversi segmenti della sicurezza delle città, approvando, tra l'altro, il relativo schema di statuto;
- che con la medesima delibera n. 2352 del 29.12.2007 è stato conferito alla Fondazione, quale dotazione patrimoniale ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, l'importo di € 100.000,00 da imputare al competente capitolo 312 dell'U.P.B. 6.623.222 E.F. 2007;
- che in data 03.06.2008, per notaio Giuseppe Grasso è stato sottoscritto l'atto di costituzione della Fondazione "Polis" per le politiche integrate di Sicurezza, ed il relativo statuto, rep. n. 29486/ Racc. n. 7628;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art 16 della L.R. n.1 del 19.01.2009, la Fondazione Polis è lo strumento di cui la Regione Campania si avvale per irrobustire il sistema di governance in materia di riutilizzo dei beni confiscati ed aiuto alle vittime della criminalità.

DATO ATTO

- che alla stipula dell'atto di costituzione della Fondazione, avvenuta in data 03.06.2008 per notaio Dott. Giuseppe Grasso, rep. n. 29486/Racc. n. 7628, sono stati apportati taluni adattamenti allo schema di statuto già approvato con la precitata DGR n. 2352/07.

CONSIDERATO CHE

- Che occorre procedere alla ratifica del nuovo Statuto quale risultante dagli adattamenti apportati sullo schema originario già approvato dalla Giunta Regionale.

RITENUTO

- Di ratificare lo Statuto di cui all'atto per notar Dott. Giuseppe Grasso, rep. n. 29486/Racc. n. 7628, costituito da n. 19 articoli, recante la regolazione del funzionamento della Fondazione Polis ed allegato integralmente alla presente per formarne parte integrante.

VISTA

- la normativa vigente.

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- Di ratificare lo Statuto di cui all'atto per notar Dott. Giuseppe Grasso, rep. n. 29486/Racc. n. 7628, costituito da n. 19 articoli, recante la regolazione del funzionamento della Fondazione Polis ed allegato integralmente alla presente per formarne parte integrante.

- di inviare la presente deliberazione all'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale per competenza; al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

ALLEGATO "B"
all'atto N° 7678
della raccolta.

Statuto della Fondazione

Articolo 1

Costituzione

1.1 La Regione Campania, nel perseguire esclusivamente finalità di interesse collettivo e di utilità generale e prefiggendosi di attribuire un'impronta di maggiore efficacia ed efficienza a quegli interventi più propriamente operativi e diretti derivanti dall'attuazione delle leggi regionali vigenti in materia di sicurezza delle città, leggi regionali n. 12 del 13 giugno 2003, n. 23 del 12 dicembre 2003 e n. 11 del 9 dicembre 2004,

COSTITUISCE

la "Fondazione POL.I.S. - Politiche Integrate per la Sicurezza."

1.2 La Fondazione è persona giuridica privata senza scopi di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale.

1.3 L'attività della Fondazione è regolata dall'atto costitutivo, da queste tavole fondative e dai regolamenti interni, se vigenti.

1.4 Oltre al fondatore Regione Campania possono essere considerati fondatori tutti gli enti pubblici territoriali della Regione Campania che vengano inseriti in tale categoria a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione a condizione che effettuino gli atti di dotazione ritenuti congrui dal medesimo Consiglio.



Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, presso la sede della Giunta Regionale della Campania.

Articolo 3

Scopi

3.1 La Fondazione, nel perseguire esclusivamente finalità di interesse collettivo e di utilità generale, è strumento per la realizzazione delle politiche di sicurezza e legalità affidate dalla Regione Campania.

Allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle attività operative previste dall'impianto normativo in materia di Sicurezza delle città, la Fondazione in particolare:

3.2.1. in ordine agli interventi disciplinati dalla Legge Regionale n. 12/03:

- realizza attività di documentazione, comunicazione ed informazione;

- realizza programmi regionali in riferimento anche alle politiche dell'Unione Europea;

- favorisce, attraverso la rete delle collaborazioni istituzionali ed associative nazionali e comunitarie degli enti locali, lo scambio di buone pratiche in materia di sicurezza urbana;

3.2.2. in ordine agli interventi disciplinati dalla Legge Regionale n. 23/03:



-sviluppa azioni di sistema per rendere più efficace il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata; gli interventi possono in particolare prevedere:

---azioni volte a qualificare il sistema di amministrazione dei beni dal sequestro alla confisca;

---sostegno ed accompagnamento allo sviluppo di qualificate modalità di gestione dei beni confiscati, anche attraverso attività d'impresa realizzata da soggetti del privato sociale;

---redazione ed aggiornamento di un catalogo di buone pratiche di utilizzo e gestione dei beni confiscati;

3.2.3 in ordine agli interventi disciplinati dalla Legge Regionale n. 11/04:

-interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, al fine di limitare le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso.

3.3. La Fondazione persegue le proprie finalità anche a mezzo di:

-centri di documentazione;

-pubblicazioni;

-promozione di concorsi e di premi;

-studi e ricerche in materia di sicurezza delle città;

-istituzione di borse di studio da utilizzarsi in Italia o



all'estero per l'approfondimento delle tematiche rientranti nello scopo;

-conferimento di premi per attività di ricerca sulla sicurezza e legalità, nonché in ogni settore collegato o derivato;

-pubblicazione di opere che diano conto delle proprie ricerche scientifiche, tecniche ed operative che documentino l'attività dell'Ente;

-progettazione di modelli operativi innovativi.

Articolo 4

Patrimonio - Rendite - Elargizioni

4.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione.

4.2 Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della Fondazione.

4.3 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio, ma al conseguimento dei programmi annuali. Rientrano in tali erogazioni i contributi e le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve per singole attività.

4.4 I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa



dell'Ente, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un singolo programma.

4.5 La Fondazione accetta il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

4.6 Le persone fisiche e giuridiche che effettueranno elargizioni ai sensi del precedente comma possono acquisire previa domanda, lo status di "sostenitore della Fondazione".

Articolo 5

Organi della Fondazione

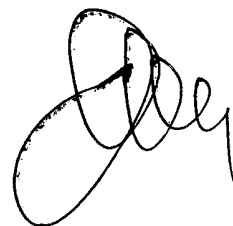
5.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario generale;
- il Coordinamento operativo;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 Il Consiglio di Amministrazione è il massimo organo di amministrazione e guida della Fondazione e può essere composto da un numero massimo di sette membri.



Fino a quanto la Regione rimarrà unico fondatore, i componenti saranno cinque e cioè: il Presidente, il Vice Presidente, l'Esperto Trasversale in Sicurezza e Legalità, il Presidente del Coordinamento dei familiari delle Vittime Innocenti di reato della Campania, il Referente dell'Associazione LIBERA in Campania.

Nel caso in cui, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1, quali fondatori intervenissero Province o Comuni, i nuovi fondatori nomineranno un rappresentante delle Province ed un rappresentante dei Comuni, che entreranno a far parte del Consiglio.

6.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere confermati.

6.3 Il Presidente ed il vice Presidente sono nominati dalla Giunta Regionale della Campania su proposta dell'Assessore alla Sicurezza della Città.

6.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto solo ad un rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio.

6.5 Non sono ammissibili né deleghe, né designazioni sostitutive per singole sedute o gruppi di sedute del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Poteri del Consiglio di Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e



di attuazione della volontà della Fondazione ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa, fatta unicamente eccezione per il potere di proposta in ordine ai programmi di attività della Fondazione, programmi che devono essere suggeriti, formulati e istituiti dal Comitato Scientifico e solo successivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che potrà anche modificarne la strutturazione e l'ampiezza, fermo restando però il nucleo ideativo centrale della proposta.

7.2 Il Consiglio:

- ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria;
- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione;
- formula i piani esecutivi dell'attività della Fondazione, recependo i programmi e i progetti proposti, anno per anno, dal Comitato scientifico, dopo esame e approvazione di essi;
- approva entro il 30 novembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro il 31 marzo successivo il conto consuntivo, da inviare entro i dieci giorni successivi alla Giunta regionale della Campania per la presa d'atto;
- delibera sulle modifiche dello statuto, previo parere favorevole del primo Fondatore;
- redige regolamenti per il migliore funzionamento della



Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;

- nomina, su proposta dell'Assessore regionale al ramo, il Segretario Generale della Fondazione e ne determina il compenso;

- delibera in ordine alla gestione e all'avanzamento del personale, nell'osservanza dei regolamenti, se esistenti;

- nomina i componenti del Comitato Scientifico;

- delibera su tutto quanto richiesto e/o proposto dal Comitato Scientifico.

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dalla maggioranza dei componenti del Comitato Scientifico;

8.2 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede dell'Ente o in altra località della Regione Campania);

8.3 La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato, o con telefax, o con e-mail, spedito agli interessati almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro



ore precedenti la data della riunione.

8.4 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

8.5 Alla riunione del Consiglio di Amministrazione assiste, con poteri consultivi e senza diritto di voto, il Segretario generale.

8.6 Il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte le funzioni di carattere amministrativo ad uno o più consiglieri.

Articolo 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

9.2 Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che lo statuto non preveda maggioranze diverse per specifiche materie.

9.3 In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.4 Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri ove sono i consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta



nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un consigliere, la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

9.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di questo Statuto, vengono firmati da chi lo presiede e dal Segretario nominato tra i componenti dello stesso Consiglio.

Articolo 10

Presidente della Fondazione

10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Egli ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente:

a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;



- b) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- d) cura l'osservanza dello statuto;
- e) mantiene i rapporti con le autorità tutorie;
- f) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.

10.3 In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale nei confronti dei terzi legittimerà la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare.

Articolo 11

Segretario Generale e Coordinamento operativo

Segretario generale

11.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono istruite e attuate dal Segretario Generale che si avvale del Coordinamento Operativo.

11.2 Il Segretario Generale è, quindi, responsabile di tutte le attività programmate.

11.3 Il Segretario Generale verrà nominato dal Consiglio di amministrazione nell'ambito di una terna proposta dall'Assessore regionale al ramo e verrà scelto tra persone aventi



specifica esperienza nei settori di attività della Fondazione. Il consiglio di Amministrazione fisserà anche il compenso e la tipologia di rapporto lavorativo da instaurare.

11.4 Il segretario Generale in particolare sovrintende alle attività operative della Fondazione, cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, sovrintende e coordina il personale della fondazione.

Il Coordinamento Operativo

11.5 Il Coordinamento Operativo si compone di cinque membri.

E' presieduto e coordinato dal Segretario generale della Fondazione; ne fanno parte di diritto il Dirigente p.t. del settore e del Servizio di riferimento dell'Assessorato alla sicurezza delle città della Regione Campania o loro delegati; gli altri due membri che durano in carica quattro anni vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra un rappresentante del Coordinamento dei Familiari delle Vittime Innocenti di Reato della Campania e un esperto in materia di gestione dei beni confiscati alla camorra.

Il Coordinamento Operativo ha lo scopo di garantire un collegamento funzionale tra le azioni e le attività promosse dalla Regione Campania, dagli altri enti pubblici e privati in materia di legalità e sicurezza. Il Coordinamento Operativo ha altresì lo scopo di coadiuvare le attività affidate al Segretario generale.

Il Coordinamento Operativo si riunisce su convocazione del



segretario generale; a ciascun componente del Coordinamento possono essere affidati e delegati dal Segretario generale compiti specifici nell'ambito delle attività promosse dalla fondazione.

Ai componenti del Coordinamento Operativo verrà riconosciuto un rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Articolo 12

Comitato scientifico

12.1 Il Comitato scientifico è composto da 11 (undici) membri ed è presieduto da uno di essi.

12.2 I Componenti del Comitato scientifico vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica per quattro anni.

12.3 Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il Segretario Generale con diritto di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto.

12.4 I componenti del Comitato scientifico hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Articolo 13

Compiti del Comitato scientifico

13.1 Il Comitato scientifico, con proprie deliberazioni, propone al Consiglio di Amministrazione della Fondazione (anno per anno o, se necessario, in corso di anno, compatibilmente,



però, con le risorse finanziarie di periodo) le attività che la Fondazione deve svolgere in aderenza agli scopi dell'Ente, suggerendo, per ciascuna di esse la programmazione, l'organizzazione e il tipo di manifestazione.

13.2 Il Comitato scientifico è inoltre responsabile dell'elaborazione e della strutturazione dei programmi annuali che devono essere individuati sulla base di proposte provenienti dai propri componenti.

13.3 Esprime pareri sull'attività della Fondazione e fornisce al Consiglio di Amministrazione consulenze non vincolanti ogni qualvolta ne sia richiesto.

13.4 Il Comitato scientifico deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il programma appena possibile, e comunque non oltre il trenta di ottobre dell'anno precedente, redigendo il programma stesso nei limiti delle somme stanziare nel bilancio preventivo; tale bilancio deve essere inviato al Comitato immediatamente dopo la sua approvazione.



Articolo 14

Funzionamento del Comitato scientifico

14.1 Il Comitato scientifico si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta tre dei suoi membri, oppure quattro membri del Consiglio di Amministrazione.

14.2 Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato si ap-

plicano le disposizioni dei commi "8.2", "8.3", "9.1", "9.2" e "9.3" di questo statuto.

14.5 I verbali delle deliberazioni del Comitato scientifico sono redatti da un segretario nominato di volta in volta dal Comitato stesso tra i suoi membri, trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Esercizio Finanziario

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno nel quale la Fondazione acquisterà la personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.

Articolo 16

Collegio dei Revisori dei conti

16.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania.

16.2 I membri del Collegio devono possedere i requisiti professionali di cui agli artt. 2393 e segg. del Codice civile e ad essi si applicano le cause di decadenza e ineleggibilità di cui all'art. 2399 del Codice civile.

16.3 Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro della gestione economico-finanziaria, accerta la regolare



tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni da depositarsi almeno cinque giorni prima delle scadenze fissate per l'approvazione.

16.4 La remunerazione dei Revisori dei conti è stabilita in base ai minimi delle tariffe professionali.

Articolo 17

Estinzione della Fondazione

17.1 L'estinzione della Fondazione per le cause previste dall'art. 30 del c.c. comporta la nomina di un liquidatore.

17.2 Nel caso di estinzione della Fondazione il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto alla Regione Campania.

17.3 Ove del patrimonio della Fondazione facciano parte beni mobili o immobili attribuiti ad essa in proprietà o in godimento e quindi in via temporanea o permanente dallo Stato, dalla Regione Campania, dalle Province di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento, all'atto della estinzione della Fondazione tali beni dovranno essere restituiti all'Amministrazione che li ha originariamente dati o concessi.

Articolo 18

Libri

18.1 La Fondazione, oltre i libri previsti come obbligatori dalla normativa fiscale, deve tenere i seguenti ulteriori libri:

- Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;



- Libro dei Verbali del Comitato Esecutivo (se nominato);
- Libro del Comitato Tecnico Scientifico.

18.2 I libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati ai sensi di legge.

Articolo 19

Rinvio

19.1 Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile in materia.

Firmato:

ANTONIO BASSOLINO, CRISTINA CAPUNZO, MARIANO DI MONACO.

Giuseppe GRASSO Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di N. *-41-* fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso *consuetudinario*.

NAPOLI, li 12 giugno 2008

